

ALLEGATO all'atto
Reg. il 31 LUG. 2018
N° 2408 Serie 3
IL DIRETTORE



STATUTO SOCIALE

Per il Direttore Provinciale Paolo Franzoso

Art. 1 Denominazione e Sede

L'Associazione Culturale denominata "1000 Streets" - non riconosciuta - con sede a Trieste ha per finalità la gestione dell'attività della "The 1000 Streets' Orchestra" e più in generale la promozione e la tutela della musica sotto i suoi vari aspetti e della sua cultura; l'associazione 1000 Streets ha inoltre come finalità la cooperazione internazionale, lo sviluppo territoriale e umano, la creazione di reti tra enti e persone volte alla nascita e al consolidamento di partenariati. Si propone di promuovere tali principi attraverso attività quali l'organizzazione di eventi e iniziative, progetti locali, nazionali e internazionali, legati alla musica, alla cultura, alle arti.

Art. 2 Scopi dell'Associazione

L'Associazione Culturale 1000 Streets è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura e di elettività delle cariche associative.

L'associazione, per il perseguimento e la realizzazione delle sue finalità a livello locale, provinciale e regionale, nazionale e internazionale:

- promuove, organizza, gestisce l'attività della The 1000 Streets' Orchestra, anche nel caso di successive modifiche della denominazione dell'orchestra stessa;
- organizza manifestazioni e iniziative anche multidisciplinari e trasversali, sempre in funzione del raggiungimento degli obiettivi statuari, collaborando, ove necessario con gli enti territoriali, pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- organizza eventi musicali e culturali che permettono agli artisti che compongono la scena musicale nazionale e internazionale di esibirsi facendo conoscere al pubblico la propria arte;
- promuove e organizza attività e manifestazioni di cultura, arte, spettacolo e turismo culturale e sociale;
- promuove e organizza attività svolte alla formazione, anche professionale, nell'ambito dell'attività musicale prevista dall'Atto costitutivo e dallo Statuto;
- promuove la piena espressione delle potenzialità artistiche, con lo scopo finale di valorizzare la persona fornendo strutture e strumenti adeguati;
- promuove, gestisce e implementa attività progettuali di respiro locale, nazionale e internazionale;
- crea occasioni di scambi culturali con altre realtà analoghe nazionali e internazionali favorendo la crescita formativa anche organizzando viaggi, trasferte e ospitando musicisti e compositori;
- ha facoltà di porre in essere ogni attività complementare e accessoria a quelle istituzionali che possa essere utile al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Essa collaborerà con privati cittadini, associazioni, enti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale e internazionale.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato da:

- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, corsi, seminari, spettacoli, concerti, ed altri eventi;
- proventi derivanti dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- proventi derivanti da qualsiasi altro valore che, per acquisti, lasciti o donazioni venga in possesso dell'associazione
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

L'Associazione potrà avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite nel rispetto della normativa fiscale ed amministrativa vigente in materia e potrà raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione stessa ed a favorire il suo sviluppo.

Art. 4 Entrate

Le entrate sono costituite da:

- quote sociali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- dai proventi realizzati nell'esercizio delle attività svolte dall'associazione in diretta attuazione del presente statuto;

- dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- erogazioni, contributi ordinari o straordinari dei Soci;
- dai contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche e private.

Art. 4 bis Altre regolamentazioni riguardanti le entrate specifiche dai soci

Il consiglio direttivo determina le quote annuali di iscrizione all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

I soci liberamente possono in qualunque momento, fermo l'obbligo di versamento della quota associativa annuale, effettuare versamenti a incremento del fondo patrimoniale. Tali versamenti, acquisiti a titolo definitivo, si intendono effettuati a fondo perduto e finalizzati al sostegno e rafforzamento del patrimonio dell'associazione: non sono rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per cause di morte.

Art. 5 Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio; il rendiconto economico e finanziario dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

SOCI

Art. 6 Requisiti dei Soci

L'ammissione dei Soci è libera ed il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione, le persone fisiche (senza distinzione di sesso, nazionalità, religione e stato sociale) e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà, ne condividono lo spirito e gli ideali e ne accettino lo Statuto.

Art. 7 Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo ne indica le motivazioni.

Il Socio, al momento della domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

L'elenco dei Soci è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei Soci.

Art. 8 Categorie dei Soci

Sono Soci coloro che pagano la quota sociale stabilita annualmente dall'Associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

I soci possono essere:

- **Soci Fondatori:** le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo
- **Soci Ordinari:** le persone fisiche o giuridiche e gli enti che, condividendo gli scopi dell'associazione, si impegnano al suo sviluppo
- **Soci Sostenitori:** le persone fisiche o giuridiche che partecipano saltuariamente alla vita dell'associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo. I Soci Sostenitori devono rinnovare l'iscrizione all'associazione ogni 3 mesi.

Art. 9 Diritti e Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale.

I Soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Art. 10 Perdita di qualifica di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissione volontaria;
- b) mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute inappropriate entro o fuori dell'Associazione, oppure commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 11 Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente
- Il Tesoriere

Art. 12 Assemblea

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci.

L'assemblea ordinaria sarà convocata una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. In via straordinaria, tutte le volte che sarà ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo (o bacheca) dell'Associazione presso la sede ove si svolgono le attività o tramite mail almeno 3 giorni prima della data stabilita.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;
- eleggere ogni tre anni i membri il Consiglio Direttivo

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto sociale;
- sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i portatori di almeno la metà dei voti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei votanti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i portatori di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando sono presenti i portatori di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 14 Diritto di voto

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota sociale.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.

I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo delega scritta ad altro associato.

Art. 15 Organizzazione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni assembleari si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed

eventualmente dagli scrutatori se nominati. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente art.13.

Art. 16 Candidature

Per potersi candidare occorre essere Soci effettivi dell'Associazione.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza della carica.

Art. 17 Elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto da 3 associati di cui 2 soci Fondatori od Onorari. Nel caso in cui i soci Fondatori ed Onorari rinuncino alla carica, il Consiglio Direttivo può essere costituito da più soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro un mese dalla sua elezione per nominare nel proprio seno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio. L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione.

Art. 18 Doveri del Consiglio Direttivo

I Consiglieri nell'accettare la nomina assumono efficacia liberatoria per i precedenti Consiglieri scaduti, le obbligazioni tutte regolarmente contrattate ai fini sociali da questi ultimi risultanti dalle scritture contabili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sociale dell'Associazione e su quanto stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, l'espressione di astensione si computa come voto nullo.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei Soci della gestione sociale dell'Associazione ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) l'individuazione dell'adeguata struttura organizzativa dell'associazione definendo le funzioni ed attribuendo i compiti anche mediante l'attribuzione di specifiche deleghe, a presidio del buon andamento complessivo dell'associazione
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- i) di nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- j) di redigere un eventuale regolamento interno;

Art. 19 Ruoli del Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Il segretario se nominato, svolge la funzione di verbalizzatore delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esecuzione delle stesse.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli associati, inoltre si prende carico delle procedure burocratiche necessarie al corretto andamento dell'associazione.

DURATA E SCIoglimento

Art. 20 Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non Soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti o ad Associazioni che perseguono lo promozione della musica e delle arti in generale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE E NORME

Art. 21 Controversie

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero insorgere tra i soci stessi in relazione alle attività dell'associazione o nei confronti dell'associazione stessa.

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi da un'assemblea straordinaria. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle Leggi speciali in materia.

